

La *querelle* circa i finanziamenti emergenziali assistiti da garanzia pubblica: evoluzioni e prospettive

di PRAT. AVV. ALESSANDRO CORVINO

Decreto decisorio commentato: **Tribunale di Napoli, 5 febbraio 2025, Pres. Feo, Rel. Cacace***

Imperversa, nell'ambito del contenzioso bancario, la tematica relativa alla validità dei finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo pubblico Medio Credito Centrale ai sensi della Legge n. 662/1996, protagonisti del mercato del credito a far data dal periodo pandemico ove il Governo ha varato apposite misure volte a favorire il finanziamento di imprese e famiglie in crisi di liquidità dettata dall'avvento del Covid.

Con i Decreti-legge n. 18/2020, 23/2020, 104/2020 e 154/2020 è stata infatti prevista, quale misura sussidiale, la possibilità di concessione della garanzia pubblica a condizioni meno stringenti rispetto a quanto previsto, in via generale, dalla L. 662/1996.

Pur rimandando alla lettura dei citati Decreti Legge, per completezza espositiva, si rappresenta sinteticamente che le deroghe alla disciplina ordinaria ex L. 662/1996 si sono concretizzate: nella possibilità di rilasciare la garanzia pubblica anche a fronte di rinegoziazioni del debito laddove previdenti la concessione di nuova liquidità pari al solo 10% del debito residuo;

l'aumento delle soglie percentuali di possibile copertura della garanzia (cfr. art. 49 bis d.l. 18/2020); la possibilità di cumulare diverse garanzie e coprire sino all'intero importo del finanziamento.

La problematica approvata nelle aule di giustizia attiene all'asserito abuso del diritto operato dagli istituti di credito, i quali vengono tacciati di aver strumentalizzato l'accesso alla garanzia di M.C.C., concedendo finanza senza svolgere adeguata istruttoria in merito all'effettivo merito creditizio dei beneficiari, al fine di 'scaricare' il rischio *default* del soggetto finanziato sul garante statale; tale criticità è evidenziata ancor di più laddove i finanziamenti garantiti attengano ad operazioni di rinegoziazione di preesistenti esposizioni chirografarie con il medesimo istituto.

In tale contesto viene in rilievo il concetto di

Note:

- * Decreto decisorio disponibile sul sito internet di Centro Anomalie Bancarie all'indirizzo: <https://centroanomaliebancarie.eu/wp-content/uploads/2025/03/Trib.-Napoli-decreto-decisorio-del-5.2.2025-oscurato-.pdf>

‘concessione abusiva di credito’ che nell’ambito dei contenziosi aventi ad oggetto tali rapporti assume una duplice configurazione sul piano delle conseguenze civilistiche: da un lato rileva sul piano risarcitorio, laddove l’illegittima (abusiva) concessione di credito fa sorgere in capo al finanziatore responsabilità da fatto illecito che va ad arrecare un danno che si concretizza, con l’aumento dell’esposizione debitoria, sia con riferimento all’Impresa che ai creditori e, dell’altro, sul piano della nullità del finanziamento ai sensi dell’articolo 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative.

Su questi aspetti è intervenuto il Tribunale di Napoli, sez. VII, con i decreti decisori del 27/11/2024 (resi nei procedimenti 37-37.2-37.4-37.5/2023) e del più recente (ed inedito) decreto del **5 febbraio 2025 (proc. 14-2/2023)**.

Tali provvedimenti sono stati resi nell’ambito di opposizioni all’esclusione dallo stato passivo promosse da istituti di credito e società finanziarie e sono tutti nel senso di ritenere corretta l’esclusione stante l’*antigiuridicità*¹ dell’operazione negoziale di finanziamento, comportante la declaratoria di nullità dello stesso e conseguente caducazione della garanzia accessoria.

Il *fil rouge* di tali pronunciamenti è proprio quello della *concessione abusiva di credito*, che assume primaria rilevanza nell’ambito dell’impianto normativo, il quale impone, tramite un vasto reticolato di norme primarie e sub-primarie, l’obbligo in capo agli istituti di credito di verifica circa il merito creditizio del soggetto finanziato.

Emblematico e distinto da chiarezza espositiva è il ridetto decreto decisorio del 5 febbraio 2025.

Nel caso esaminato dal Collegio l’istituto di credito proponeva opposizione ex artt. 206 ss. c.c.i.i. avverso l’esclusione dal passivo del proprio credito derivante da due finanziamenti erogati

nella forma tecnica del mutuo chirografario per consolido e rinegoziazione, stipulati il 9.11.2020 e l’11.11.2020 rispettivamente per € 30.000,00 ed € 200.000,00 prevedenti la garanzia del Medio Credito Centrale per l’80% dell’erogato; con l’impugnazione la Banca sosteneva che i finanziamenti in parola erano stati erogati ad un’impresa all’epoca non in crisi e, soprattutto, proprio in virtù dei decreti legge emanati a causa dell’emergenza e volti a finanziare le imprese in difficoltà, dunque censurando la prospettazione operata dalla L.G. in fase di composizione dello stato passivo riguardo l’abusività della concessione di credito.

La Curatela, invece, ha insistito per la nullità dell’operazione, e comunque per l’esclusione del credito dal passivo sulla scorta di ulteriori eccezioni subordinate rimaste poi assorbite, evidenziando l’infondatezza della tesi bancaria riguardo la bontà dell’operazione; a sostegno della propria posizione la L.G. valorizzava la circostanza che le misure emergenziali erano volte al sostegno delle imprese in difficoltà **a causa** della crisi pandemica e non già precedentemente, e comunque solo laddove fosse emersa, all’esito dell’istruttoria, una concreta prospettiva di risanamento; al contrario l’aggravio del dissesto provocato dal ricorso a nuova finanza si poneva in evidente contrasto con la *ratio* dei già citati Decreti Legge, da qui la nullità dell’operazione in aperto contrasto con il disposto dell’art. 1 del D.L. 23/2020 comportante divieto di far credito garantito da MCC ad imprese che alla data del **31 dicembre 2019** rientravano nella categoria di imprese **in difficoltà** ai sensi del **Regolamento (UE) n. 651/2014**² della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del **29 febbraio 2020** presentavano **esposizioni deteriorate presso il sistema bancario**.

La disposizione in esame va letta come introduttiva nell'ordinamento di un divieto di contrarre³ con conseguente nullità virtuale dei contratti perfezionati nella sua vigenza; ove veicolata sulla scorta di tale motivazione pare allo scrivente superata qualsiasi contestazione anche in merito alla possibilità o meno di dichiarare la nullità virtuale del negozio ove "derivante dalla violazione di norme di condotta anziché di validità"⁴ poiché è nullo anche il negozio violativo di norma che vieta la stipula del contratto in difetto di determinate condizioni soggettive o oggettive⁵.

In ogni caso l'erogazione avrebbe dovuto seguire una corretta valutazione in fase istruttoria secondo i criteri dettati dalle **linee guida E.B.A.**, cristallizzati pure nel Regolamento UE 575/2013 e trasfusi nella Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, i quali impongono all'istituto di credito la valutazione afferente la capacità attuale e futura del cliente ad adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito (parr. 118 e 141 documento E.B.A.), tenendo conto prioritariamente del flusso di cassa generato dall'impresa nell'esercizio delle proprie operazioni ordinarie (parr. 119,142); le linee guida in parola evidenziano, in continuità con gli accordi di Basilea, come la banca debba guardare principalmente alla sostenibilità del debito e alla sua concreta rimborsabilità, rilevando solo subordinatamente (e marginalmente) la 'recuperabilità', in ipotesi patologiche, del credito mediante attivazione delle garanzie o con l'esecuzione forzata. Non sarà possibile quindi ignorare il capitale circolante, il reddito ed il flusso di cassa, l'utilizzo della leva finanziaria e le tempistiche del ciclo di conversione in relazione alla linea di credito che si valuta di concedere. L'accento viene posto sulla necessità di una **valutazione predittiva** che l'Istituto di credito ha da compiere.

Nel decreto assume centralità il mancato approfondimento da parte del finanziatore

circa **l'esposizione tributaria** dell'impresa, agilmente conoscibile mediante la richiesta d'esibizione della *cd. certificazione dei carichi pendenti risultanti all'Anagrafe Tributaria*.

Stante la diligenza qualificata che è richiesta in capo all'operatore bancario, il Tribunale, condividendo in toto la tesi difensiva della Curatela, ha ritenuto "**massima di comune esperienza della materia della crisi di impresa** (quella) *per cui, in una situazione di crisi economica, i pagamenti dei debiti nei confronti dell'erario...sono fra i primi ad essere ritardati o omessi da parte di un soggetto che svolge attività imprenditoriale*" in tal modo rendendosi **indispensabile** per l'Istituto, soggetto chiamato a tenere una condotta da parametrarsi al canone ex art. 1176 comma II c.c. -**soprattutto** laddove entri in gioco la garanzia pubblica-l'approfondimento in merito all'esposizione fiscale che diviene, alla luce della necessaria analisi prospettica circa la rimborsabilità, elemento indispensabile, anche tenuto conto che l'esibizione della certificazione dei carichi pendenti risultanti all'Anagrafe Tributaria è attività per niente gravosa. D'altronde la stessa Circolare B.D.I. n. 285/2013 precisa che "*nella fase istruttoria le banche acquisiscono **tutta la documentazione necessaria** per effettuare un'adeguata valutazione del merito di credito del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale...**utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile***".

L'omissione di una istruttoria improntata a tali criteri conduce inevitabilmente alla violazione di plurime norme quali l'art. 5 t.u.b., alla cui inosservanza può conseguire la violazione dell'**art. 323 c.c.i.i.**, il quale nel profilare il reato derivante dall'aggravio colposo del dissesto consentirebbe di affermare, in caso di concessione abusiva di credito, la sussistenza del concorso del soggetto finanziatore⁶.

A ciò consegue la declaratoria di nullità ex artt. 1343 e 1418 c.c. operata dal Tribunale di Napoli.

Rilevante l'affermazione del Collegio per cui la nullità è precipitata della previsione di cui all'art. 47 Cost., *che sancisce la tutela del risparmio e lo collega ai controlli sull'esercizio del credito, dall'insieme delle citate disposizioni di rango primario emerge senza dubbio un principio generale dell'ordinamento giuridico qualificabile in termini di principio di ordine pubblico economico che non consente la colposa o dolosa erogazioni di finanziamenti nei confronti di soggetti giuridici (soprattutto, ma ovviamente non soltanto, se imprenditori) che versino già in una situazione di crisi economica e finanziaria.*

Nel decreto in commento sono esaminate anche le conseguenze civilistiche dell'abusiva concessione di credito sul versante risarcitorio; infatti, pur in assenza di domande subordinate ex artt. 2033 o 2041 c.c. della Banca, è precisato che in ogni caso è fondata (anche) l'eccezione riconvenzionale di compensazione con il (contro)credito risarcitorio vantato dalla curatela e fondato sul danno al patrimonio sociale (riferibile all'impresa ed ai creditori); controcredito senz'altro invocabile in compensazione pur se non 'certo, liquido ed esigibile' in virtù della sussistenza del (unico) requisito richiesto ex art. 155 c.c.i.i. ovvero l'anteriorità rispetto all'apertura della procedura concorsuale. La quantificazione del danno è prospettata dal Tribunale nella misura pari all'importo richiesto dalla Banca con la domanda di ammissione al passivo, poiché tale è l'aumento dell'esposizione debitoria causata dal fatto illecito.

Assorbita la tutt'altro che peregrina tesi circa la revocabilità, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 165 c.c.i.i., opposta in via d'eccezione dalla L.G. in quanto costituente il finanziamento garantito atto dispositivo a titolo oneroso pregiudizievole per i creditori e volto a trasformare la preesistente esposizione chirografaria (i finanziamenti furono concessi per consolido e rinegoziazione) in credito munito di privilegio ex art. 2751 bis c.c.

L'argomento trattato è destinato a maturare ulteriormente all'esito di quelli che saranno i pronunciamenti già attesi da altri fori nazionali e, ad avviso dello scrivente, occorrerà prestare sempre più attenzione nelle strategie difensive ai concetti di "merito creditizio" e "concessione abusiva di credito", tenendo d'occhio lo sviluppo della giurisprudenza e della normativa eurolunitaria che sempre più valorizza tali concetti, con inevitabili riflessi non più marginati al mero piano pubblicistico ma inficanti anche sul piano della regolazione dei rapporti contrattuali, come dimostrato dalle recenti innovazioni rese in ambito di disciplina di vigilanza prudenziale con riferimento alle imprese in crisi con il Regolamento 1623/2024 (cd. CRR3).

Note:

1. [Cosi' definita dal Tribunale di Napoli con il decreto del 5 febbraio 2025.](#)
2. [Tale regolamento definisce 'impresa in difficoltà' un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a\) nel caso di società a responsabilità limitata \(diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell' ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato\), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve \(e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società\) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE \(1\) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b\) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società \(diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell' ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato\), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti](#)

[della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c\) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d\) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e\) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1\) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2\) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa \(EBITDA/interessi\) sia stato inferiore a 1,0.](#)

3. [Corte di Cassazione SS.UU. n. 8473/2023: 'se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto...'](#)
4. [La problematica sul punto è posta da M. SPIOTTA, "Concessione abusiva di credito "aggravata" dal rilascio di garanzie pubbliche: cuius commoda, eius et incommoda", in Procedure concorsuali e crisi d'impresa, 2025, pg. 7.](#)
5. [Così Cass. Civ. Sez. Un. n. 8472/2022.](#)
6. [Così Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 26248/2024.](#)